



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 74 del 27/07/2015

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio (**27/07/2015**), alle ore 18.05, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
MONTI MAURO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
BAGNARESI EMANUELE	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Assente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 24**ASSENTI N. 1**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

ORTOLANI LUCA

PALLI ANDREA

ZICCARDI FRANCESCO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);
- Decreto Legge n. 47 del 28.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 23.05.2014;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 02.05.2014;
- Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214;
- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
- Decreti del Ministro dell'Interno del 24.12.2014, del 16.03.2015 e del 13.05.2015;
- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

Precedenti:

- atto C.C. n. 124 del 29.04.2014 con il quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2014;
- atto C.C. n. 123 del 29.04.2014, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;
- atto C.C. n. 193 del 28.07.2014, con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili;

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 - Legge di Stabilità 2014, così come modificato dal D.L. n. 16/2014 - istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- i commi da 669 a 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. che, nell'ambito della disciplina della IUC, dettano specifiche norme in materia di TASI;

- Richiamati in particolare

- l'art. 1, comma 682, della legge sopra richiamata, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

- l'art. 1, comma 683 della medesima legge sopra richiamata, che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 123 del 29.04.2014 e successivamente modificato con atto C.C. n. 193 del 28.07.2014, il quale dispone che:

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Dato atto che l'art. 1 della legge 147/13 prevede:

- al comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 677, così come modificato dall'art. 1 comma 679 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Visto il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 .05.2014 n. 80, che dispone che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Sull'unità immobiliare di cui al punto precedente le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

Dato atto che per effetto della disposizione sopra richiamata

- ha avuto luogo una equiparazione all'abitazione principale direttamente ad opera della norma di legge;
- che non trova più applicazione la norma regolamentare in base alla quale era considerata ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero;
- che dovrà essere ammessa al beneficio dell'esonero dal pagamento dell'IMU, con contestuale previsione di pagamento della componente TASI, una sola unità immobiliare, ma unicamente per cittadino iscritto AIRE, in condizione di pensionato, ritenuto tale dai rispettivi ordinamenti dello Stato in cui risiede, mentre tutti gli altri iscritti AIRE, in quanto possessori di unità immobiliari, saranno soggetti obbligati IMU;

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: « Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della Tasi;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente atto, in euro 5.195.000,00 saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 83,68% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione per l'anno 2015:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 940.000,00
POLIZIA MUNICIPALE	€ 1.294.105,78
MANUTENZIONE STRADE	€ 1.183.676,65
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 1.239.170,42
MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI	€ 911.468,47
ANAGRAFE	€ 639.413,96
TOTALE	€ 6.207.835,28

Considerato:

- che il gettito TASI stimato può essere ottenuto applicando l'aliquota del 3,3 per mille alle abitazioni principali e a quelle a queste assimilate e l'aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali strumentali, trattandosi di immobili non soggetti ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto opportuno per assicurare gli equilibri di bilancio e per concorrere alla

copertura dei costi di servizi indivisibili confermare per il 2015 le stesse aliquote TASI applicate nel 2014 nelle seguenti misure :

- 1) aliquota del 3,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU e precisamente:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;
 - una e una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, per la quale il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi;
 - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
- 2) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali, anch'essi non soggetti al pagamento dell'IMU;
- 3) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Ritenuto altresì, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, di disporre, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, l'applicazione delle seguenti detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate, variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, come di seguito indicato:

- detrazione di € 110,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;
- detrazione di € 95,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;
- detrazione di € 80,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00.

Ritenuto inoltre di introdurre, coerentemente con le finalità sopra espresse, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, l'applicazione di una ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno di imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente all'abitazione principale del soggetto passivo e nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale;

Atteso che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale modesto, sia le famiglie con figli;

Ritenuto di determinare, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della più volte richiamata legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore e di stabilire che nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/ 2011, in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, verrà ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra. In tutti gli altri casi i criteri applicativi delle detrazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa IMU, come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l'art. 1 - comma 169 - della legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015 è stato differito al 31.03.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2014, prorogato al 31.05.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 e ulteriormente prorogato al 30.07.2015 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015;

Considerato inoltre che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini della qualificazione di "abitazione principale" ai fini IMU;

e) una e una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, per la quale il tributo è dovuto nella misura ridotta di due terzi;

f) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locare;

Aliquota del 1 per mille

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 – comma 8 – del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni;

Aliquota zero

- per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

2) di determinare con riferimento al tributo dovuto per le abitazioni principali di cui al punto precedente, al fine di generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 147/2013, le seguenti detrazioni di imposta:

- detrazione di € 110,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia inferiore o uguale a € 300,00;
- detrazione di € 95,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 300,00 e inferiore o uguale a € 500,00;
- detrazione di € 80,00 qualora la rendita catastale assunta per il calcolo della base imponibile sia di importo superiore a € 500,00 e inferiore o uguale a € 700,00;
- una ulteriore detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età, alla data del primo gennaio dell'anno di imposta, non superiore a 19 anni, dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione per figli si rende applicabile esclusivamente all'abitazione principale del soggetto passivo e nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e non anche alle altre unità immobiliari equiparate/assimilate all'abitazione principale;

3) di determinare, ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, e di stabilire che nei casi previsti dall'art. 13 comma 2

del D.L. 201/ 2011 in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale anche la detrazione per l'abitazione principale, rapportata alle fasce di rendita catastale sopra indicate e l'ulteriore detrazioni per figli, qualora applicabile, verrà ripartita nelle stesse quote percentuali di cui sopra. In tutti gli altri casi i criteri applicativi delle detrazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa IMU, come previsto dall'art.13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

5) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012;

6) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni di gettito inserite nel bilancio di previsione 2015, come sopra individuato, ed ha riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente trattandosi di disciplina di una entrata tributaria locale.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti n. 23 + Sindaco; Votanti n. 24

Voti favorevoli n. 15 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

Voti contrari n. 8 Lega Nord
Rinnovare Faenza
Movimento 5 Stelle

Astenuti n. 1 L'Altra Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA